



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

UNDICESIMA RIUNIONE – 21 GIUGNO 2013 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 48

D. Si richiedono delucidazioni in merito alla determinazione della dimensione di una impresa che possiede partecipazioni in società consortili costituite per la gestione e realizzazione di appalti di lavori pubblici. In particolare, l'impresa non ha citato negli allegati ripresi dal DM del 18/04/2005 i consorzi, sostenendo che, ai fini della determinazione della propria dimensione aziendale, i dati delle suddette società non sono da considerare, in quanto esse fatturano lavori per conto delle imprese partecipate. Tale fatturato viene ribaltato alle imprese partecipanti pro-quota e, quindi, è già rilevato nel fatturato dell'impresa. Pertanto, costi e ricavi sarebbero considerati "neutri". Si chiede di conoscere se le società consortili sono da computare nel calcolo della dimensione dell'impresa, soggetto proponente di un programma di investimenti oggetto di agevolazioni. **(PUGLIA SVILUPPO – 11^a RIUNIONE – 21/06/2013) (PARTECIPAZIONI IN CONSORZI O SOCIETÀ CONSORTILI).**

R. *Si pone il problema di come valutare la dimensione aziendale nel caso in cui l'impresa di cui occorre determinare la dimensione partecipi in consorzi o società consortili.*

La partecipazione della società in un consorzio o in una società consortile non determina una mancata applicazione dei criteri previsti in generale dalla disciplina comunitaria e nazionale al fine di calcolare la dimensione aziendale. Anche in questa situazione, quindi, l'impresa richiedente dovrà definire la propria classe di appartenenza in base ai dati relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie, considerando anche i dati dei consorzi e delle società consortili rispetto ai quali sussiste un rapporto di collegamento o di associazione così come definito dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).

Un approfondimento merita il calcolo dei dati di natura finanziaria. La Raccomandazione prende in considerazione due categorie di elementi: il primo è il totale di bilancio e cioè il totale dell'attivo patrimoniale; il secondo è il fatturato che corrisponde alla voce A.1 del conto economico.

Il totale dell'attivo patrimoniale deve essere sempre ripreso integralmente o in quota parte a seconda, rispettivamente, che si tratti di un rapporto di collegamento o di un rapporto di associazione tra impresa richiedente e consorzio o società consortile.

La determinazione della somma dei ricavi deve invece essere determinata tenendo conto della concreta operatività del consorzio o della società consortile. In particolare, nel caso in cui il



consorzio agisca per conto delle consorziate come mero mandatario delle società partecipanti, i risultati positivi della gestione si realizzano nel patrimonio dei singoli consorziati attraverso un ribaltamento pro-quota alle consorziate dei ricavi realizzati con soggetti terzi. Questo comporta, al fine di non duplicare i ricavi corrispondenti sostanzialmente alla medesima operazione, che l'impresa richiedente, quando si verifichi questa situazione, nell'atto di sommare i ricavi relativi a consorzi o società consortili con cui ha rapporti di associazione o collegamento dovrà scomputare la quota di ricavi ad essa ribaltata.

N. 49

D. Si presenta il caso di un'impresa che detiene una partecipazione del 49,33% in una società di lavoro interinale. Da interrogazione CCIAA il numero di dipendenti della società interinale comunicato da INPS ad INFOCAMERE è di n. 1.376 unità (dati al 31/12/2011); nel DM10 rilasciato da INPS al 31 Dicembre 2011 vengono dichiarati 537 dipendenti di cui 494 a tempo determinato. In base a tali dati l'impresa richiedente l'agevolazione appare essere una grande impresa e non potrebbe quindi accedere all'agevolazione richiesta. L'impresa associata alla richiedente dichiara che il numero di 1.376 dipendenti interinali che risultano transitati nel corso dell'anno 2011 devono essere considerati come lavoratori "somministrati" e quindi non facenti parte dei dipendenti diretti interni della società, precisando che i dipendenti interni sono 23 unità. Accettando questa interpretazione l'impresa richiedente potrebbe essere considerata media, rientrando quindi nell'iter agevolativo. Quale delle due opzioni è corretta in base alla normativa di cui al decreto del 18 aprile 2005 sulla definizione di PMI? L'impresa deve comunque essere considerata grande impresa indipendentemente dalla precisazione di cui sopra? **(UNICREDIT – 11^ RIUNIONE – 21/06/2013) (CALCOLO DEGLI OCCUPATI IN PRESENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA).**

R. Si richiama preliminarmente il dettato dell'art. 5 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che include nel calcolo degli effettivi, tra gli altri, sia i "dipendenti che lavorano nell'impresa", sia le "persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa".

L'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale 18 aprile 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI, definisce infatti gli occupati dell'impresa come "i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa (n.d.r., ora libro unico del lavoro) e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria".

Alla luce di tale definizione, i lavoratori "somministrati", in quanto legati da un contratto di assunzione con l'impresa "fornitrice" della prestazione di lavoro temporaneo in favore dell'impresa "utilizzatrice", non possono non essere inclusi nel numero dei dipendenti della prima, cioè dell'impresa fornitrice, che costituisce il datore di lavoro da cui dipende formalmente il lavoratore.

A ulteriore conferma, si sottolinea che la legislazione nazionale in materia di "somministrazione di lavoro" (cfr. art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003) considera i lavoratori somministrati alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice solo nel caso in cui il contratto di somministrazione sia, in mancanza di forma scritta, nullo.



N. 50

D. Si richiede se sono da computare nel numero degli occupati le seguenti categorie di soggetti: a) lavoratori con contratto a progetto; b) amministratori; c) tirocinanti; d) lavoratori in somministrazione (da parte dell'impresa utilizzatrice), tutti soggetti iscritti nel Libro Unico dell'azienda senza esserne però dipendenti. L'interpretazione adottata da una pubblica amministrazione, in fase applicativa della disciplina, considera i collaboratori (co.co.pro. e co.co.co.) tra cui gli amministratori (retribuiti) quali assimilati ai dipendenti in quanto, essendo iscritti nel Libro Unico concorrono come tali a determinare la potenzialità economica dell'impresa e conseguentemente le sue dimensioni. **(CONFINDUSTRIA TRIESTE – 11[^] RIUNIONE – 21/06/2013) (CALCOLO DEGLI OCCUPATI).**

R. Premesso che il “libro unico del lavoro”, introdotto dall’art. 39 del decreto-legge n. 112/2008, sostituisce, come noto, i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori per l’impresa e che, pertanto, il riferimento al “libro matricola” contenuto nell’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale 18 aprile 2005, è da intendersi al citato libro unico (di seguito LUL), giova soffermarsi sulla disciplina del LUL relativa agli obblighi di registrazione.

La norma istitutiva stabilisce che l’iscrizione nel LUL è obbligatoria per “tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo”. Nella circolare del Ministero del lavoro n. 20/2008 del 21 agosto 2008 è specificato che le registrazioni sono obbligatorie “non soltanto per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell’organizzazione d’impresa, compresi i lavoratori in somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell’utilizzatore oltreché in quello dell’agenzia per il lavoro che li assume), ma anche per:

- 1) collaborazione coordinata e continuativa;
- 2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- 3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. “mini-co.co.co.”);
- 4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro”.

Tuttavia, ai fini che qui interessano, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale 18 aprile 2005 recante l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI, gli occupati dell’impresa sono rappresentati dai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, ora LUL, purché legati all’impresa stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Poiché le categorie di soggetti menzionate nel quesito non sono “dipendenti” dell’impresa, si ritiene non debbano essere conteggiati tra gli occupati, ancorché registrati nel LUL.